TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

# Art. 822

## Cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore

La incapacita' a conseguire le medaglie e la croce al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra, da parte di chi non e' mai stato insignito di alcuna di dette decorazioni e distinzioni, puo' cessare anche per aver compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati, nel senso specificato dall'articolo 818. Colui che e' incorso nella predetta incapacita' puo' chiedere l'esame degli atti di valore compiuti, agli effetti del riconoscimento della cessazione della stessa incapacita'. Su tali domande decide il Ministro competente, sentito il parere della Commissione consultiva, alla quale sono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio sulla efficacia degli atti di valore compiuti.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico ordinamento militare |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 |
| Libro | Quarto — Personale militare |
| Titolo | VIII — Disciplina militare |
| Capo | III — Onorificenze militari e ricompense |
| Sezione | III — Perdita delle ricompense al valor militare |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-822-cessazione-della-incapacita-in-conseguenza-di-atti-di-valore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it